



CITTA' DI SPOLTORE
Provincia di Pescara

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

l. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nell ' ambito del territorio comunale, è istituita dal Comune di Spoltore apposita tassa annuale, da applicarsi secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l' osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

l. Il servizio di smaltimento dei rifiuti Urbani è disciplinato dall' apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta etc.).

Art. 3 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

A) Per rifiuti solidi urbani si intendono:

l. i rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i seguenti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del D. Lgs. N. 22 del 1997:

- a.** imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b.** contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c.** sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- d.** accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- e.** frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- f.** paglia e prodotti di paglia; -
- g.** scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h.** fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- i.** ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j.** feltri e tessuti non tessuti;
- k.** pelle e simil-pelle;
- l.** gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
- m.** resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n.** rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- o.** imbottiture, isolati termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- p.** moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q.** materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r.** frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s.** manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- t.** nastri abrasivi;
- u.** cavi e materiale elettrico in genere;
- v.** pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- w. scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell 'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;
 - x. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - y. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - z. accessori per l 'informatica.
- B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) punto 2 e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq. ovvero 0,1 mc/mq.

ART. 4 -PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte le quali non costituiscono pertinenza od accessorio delle aree e locali assoggettabili a tassa, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un' attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.5 -ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e degli stabili a disposizione di più occupanti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di almeno due utenze (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
 - g) Gli edifici adibiti in via permanente all' esercizio di culto di confessione religiosa, che oltre a quella cattolica sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate, esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi V ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie	80%
Autocarrozzerie	80%
Autofficine per riparazione veicoli	80%
Gommisti	80%
Autofficine di elettrauto	80%
Distributori di carburante	80%
Lavanderie	80%
Verniciatura	80%
Galvanotecnici	80%
Fonderie	80%
Studi dentistici e ambulatori odontoiatrici	20%
Qualsiasi altro ambulatorio	20%
Opifici	80%
Centrali del latte	80%
Marmisti	80%
Industria laterizi	80%
Sale di esposizione	80%

Art. 6 -COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte ed è liquidata in base a tariffe differenziate

2. Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessive risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Nelle zone in cui non è istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l'obbligo di conferire i predetti rifiuti nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza superiore di 300 m. dal più vicino punto di raccolta.

3. Eventuali disservizi constatati dall'utente relativi allo svolgimento del servizio qualificabili come gravi, ai sensi dell'art. 59, comma 4°, D.Lgs. 507/93, ed in base ai regolamenti del servizio di smaltimento, capitolati etc. devono essere comunicati al Responsabile dell'Ufficio Tributi ed al Responsabile del Settore LLPP.

Se il disservizio per la sua gravità e per il protrarsi nel tempo è tale da rendere non qualificabile la zona dove è ubicato l'immobile come "zona servita" è ammessa, dopo debita verifica, una riduzione pari al 30%, per la durata del disservizio

Art. 8 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, tenuto conto delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

2. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93 i locali e le aree sono classificati nelle categorie di cui alla seguente tabella, secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- Locali destinati ad uso abitazione, compresi i vani accessori (anticamere, corridoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) e le autorimesse e cantine annesse al servizio dell'abitazione .
- Scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
- Caserme.
- Sedi di associazioni ed istituti di natura religiosa, culturale, politica sindacale, sportiva e ricreativa per le superfici non adibite a bar e/o ristoranti.
- Abitazioni occupate da persone che svolgono attività agricole.

CATEGORIA B

- Locali destinati ad banche ed istituti di credito compresi i vani accessori e secondari.

CATEGORIA C

- Locali destinati ad uso uffici pubblici, professionali, commerciali, di assicurazione, compresi vani accessori e secondari.
- Ambulatori medici, laboratori analisi, laboratori oculistici, laboratori veterinari, etc.
- Locali destinati ad esercizi commerciali (negozio, retro, magazzini) per la vendita di generi alimentari e fiori. Grandi complessi commerciali.
- Aree adibite a banchi all'aperto per la vendita di beni sopra descritti.

CATEGORIA D

- Bar, caffè, locali di ristoranti, trattorie, alberghi e simili dove si preparano o consumano vivande.

CATEGORIA E

- Locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori artigianali, parrucchieri, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.
- Ospedali, case di cura pubbliche e private, case di riposo limitatamente alle parti in cui non si producono rifiuti speciali.
- Autorimesse a servizio di terzi, officine di riparazioni veicoli, aree adibite a parcheggio autoveicoli a pagamento, distributori di carburante.

CATEGORIA F

- Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi non alimentari.
- Alberghi, locande dove non si preparano e consumano pasti.
- Locali di teatri, cinematografi, locali di ritrovo anche all'aperto, sale da ballo, night club, discoteche.
- Agenzie di scommesse.
- Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi non alimentari.
- Aree adibite a banchi all'aperto per la vendita di beni sopra descritti.

I locali e le aree scoperte non espressamente indicate sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

Art. 8 bis - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI.

- E' disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, in maniera tale da determinare:
 1. Una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio.;
 2. Il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

La tariffa è ridotta :

a) Del 20% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti;

b) Del 20% nel caso delle attività di cui al precedente comma, qualora gli interventi tecnico-organizzativi comportino un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. E' concessa sulla tassa relativa all'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti.

Il diritto alla riduzione tariffaria deve essere adeguatamente documentato e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

Le riduzioni delle tariffe sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dall'anno successivo. I contribuenti sono tenuti a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno dalle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Servizio Tributi provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione delle superfici e delle tariffe, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 9 - RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico accudente : 1/3 della tariffa;

- b) Agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali a condizione che dimostrino di essere conduttori dell'azienda agricola a titolo principale: riduzione pari al 30% della tariffa;
 - c) Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 1/3 della tariffa;
 - d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 1/3 della tariffa;
 - e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 1/3 della tariffa;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 10 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per l'occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, di locali od aree scoperte pubblici o ad uso pubblico, nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento dei rifiuti in base a tariffa giornaliera.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50.

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

4. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 11 - DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

- a) L'indicazione del codice fiscale;
- b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

g) I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione a decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

h) Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.12 -DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 13 -SGRAVI E RIMBORSI

1. Il discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'articolo precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 –CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dagli art. 73 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 15 -SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DENUNCIA

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di EURO 51,00.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 all'00 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 16 -CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all' articolo 70 -.del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100% della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) Si applica la sanzione pari al 120% della tassa dovuta se il suo ammontare supera EURO 258,00;
- b) Si applica la sanzione pari al 120% della tassa dovuta se il suo ammontare supera EURO 516,00;
- c) Si applica la sanzione pari al 140% della tassa dovuta se il suo ammontare supera EURO 1032,00.

Art. 17- CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER DENUNCIA INFEDELE

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all' articolo 70 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50% della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze con le misure di seguito indicate:

- a) Si applica la sanzione pari al 50% della maggiore tassa dovuta se la differenza l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 10% e fino al 25%;
- b) Si applica la sanzione pari al 75% della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 25% e fino al 75%;
- c) Si applica la sanzione pari al 100% della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 75%.

Art.18- SANZIONE PER ERRORI OD OMISSIONI CHE ATTENGONO AD ELEMENTI NON INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 258,00.

2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a EURO 25,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) Si applica la sanzione pari a EURO 51,00 se l' errore o l' omissione attengono all' indicazione del codice fiscale;
- b) Si applica la sanzione pari a EURO 103,00 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l' amministrazione;
- c) Si applica la sanzione pari al 100% se l'errore attiene all'ubicazione dei singoli locali o aree denunciate.

Art.19 -SANZIONI CONCERNENTI LA MANCATA ESIBIZIONE O INVIO DI ATTI E DOCUMENTI, LE INADEMPIENZE RELATIVE ALLA RESTITUZIONE E COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI. CRITERI DI GRADUAZIONE.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata

compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 258,00

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a EURO 25,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) Si applica la sanzione pari a EURO 51,00 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;
- b) Si applica la sanzione pari a EURO 103,00 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dalla tassa;
- c) Si applica la sanzione pari a EURO 51,00 se l'errore o l'omissione attengono alla mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui al citato art.73, comma 3-bis;

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a EURO 25,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito elencate:

- a) Si applica la sanzione pari a EURO 51,00 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;
- b) Si applica la sanzione pari a EURO 72,00 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo;
- c) Si applica la sanzione pari a EURO 25,00 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;
- d) Si applica la sanzione pari a EURO 36,00 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Art. 20 -RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino al 50% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
- a) al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - a) al 75% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 21 -TERMINI PER LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE NON COLLEGATA ALL' AMMONTARE DEL TRIBUTO

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione-

Art. 22 -ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Le sanzioni indicate nel presente capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 45 e 46, sono ridotte ad 1/2 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art.23 -INTERESSI MORATORI

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di addizionale ex ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre

successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

Art. 24 -ACCERTAMENTO ED ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. L' accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

2. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile del tributo può procedere all' annullamento, totale o parziale, dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario per le seguenti fattispecie:

a) Errore materiale dell 'ufficio che incida sulla determinazione della tassa dovuta per l' anno in corso e per i precedenti 4 (quattro) anni, a condizione che sussistano i presupposti;

b) Errata indicazione, da parte del contribuente, degli elementi incidenti sulla determinazione della tassa dovuta, previo accertamento della veridicità della rettifica da parte dell 'ufficio, con richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 2 (due) anni dalla data di avvenuto pagamento.

Art.25 -ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche al regolamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani contenute nel presente atto, entreranno in vigore a partire dallo gennaio 2005.